

FEDERAZIONE
ITALIANA
METALMECCANICI
MILANO - Via Panfilo Castaldi, 24

Prot. N. 2/4423/2.1.
1 AGO 1952

Milano, 6 agosto 1952

SEGRETERIA SINDACALE

CN/pb - Circolare n. 62

- AI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
- AI COMITATI DIRETTIVI PROVINCIALI DELLA F.I.M.
- e p.c.
- ALLE UNIONI SINDACALI PROVINCIALI

Oggetto:

Applicazione accordo interconfederale
14 giugno 1952,-

LORO SEDI

Nella circolare nostra n. 60 del 25 giugno u.s., con la quale è stata data cognizione dell'accordo interconfederale 14 giugno 52, per quante riguarda l'applicazione degli artt. 2°), 3°) e 4°) relativi al conglobamento della indennità di contingenza negli aumenti periodici per gli impiegati e la categoria speciale (ex equiparati), e nella indennità di anzianità per licenziamento e dimissioni per tutti i lavoratori, abbiamo fatto riserva di più precisa delucidazione, non appena fossero pervenuti gli ulteriori chiarimenti annunciati dalla Confederazione nostra al riguardo.

Con sua circolare n. 6872 del 30 luglio u.s. la Confederazione stessa ha dato conoscenza delle precisazioni intervenute con la Confindustria. Precisazioni che consentono di sciogliere ogni precedente riserva in merito alla applicazione pura e semplice dei predetti articoli dell'accordo al settore metalmeccanico, e che sono contenute nella dichiarazione scritta della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, sottoportata:

"Malgrado la espressione letterale che potrebbe anche indurre ad errate interpretazioni, la volontà dei contraenti, quale si desume dall'intero art. 2, è stata quella di comprendere nella sfera di operatività del 3° comma dell'articolo stesso quei settori (come i chimici, i meccanici, i cartai, gli edili) i quali hanno previsto un maggior numero di aumenti periodici e, contemporaneamente, aumentata la misura dei primi due scatti dal 4 al 5%, nonchè anticipato l'età di inizio della maturazione degli scatti.

"Di tanto vi diamo atto"

-.--.-

Con quanto sopra resta confermato che i trattamenti stabiliti dagli artt. 2°) e 3°) del predetto accordo interconfederale - pur essendo essi stati convenuti con riferimento alle convenzioni interconfederali del 1946, nelle quali gli aumenti periodici per gli impiegati erano limitati a 8 bienni con aumento del 4% per il primo ed il secondo biennio e del 5% per i successivi - vanno applicati senza varianti anche al settore dei metalmeccanici, per il quale non occorre quindi procedere ad alcuna ulteriore trattativa fra le Associazioni nazionali di categoria.

<u>Impiegati</u>	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
1^ Categoria	£. 450	£. 450
2^ Categoria	" 375	" 330
3^ Categoria A)	" 325	" 285
3^ Categoria B)	" 300	" 265
Categ. spec. (ex equip.)		
1^ Categoria	" 370	" 325
2^ Categoria	" 320	" 280

Esempi di corresponsione delle quote integrative

Con l'applicazione di quanto disposto dallo stesso art. 3°) dell'accordo interconfederale si avrà, ad esempio, che un impiegato, ed impiegata, ai quali compete il massimo dell'anzianità utile prevista e cioè quella decorrente dal 1° gennaio 1937, a far tempo dal 1° luglio u.s. spettano le quote forfettarie di aumento per n° 7 scatti biennali, e precisamente:

Se appartenente continuativa mente alla 1^ Categoria:	(uomo	£. 450 x 7 = £. 3.150
	(donna	" 450 x 7 = " 3.150
Se appartenente continuativa mente alla 2^ Categoria:	(uomo	" 375 x 7 = " 2.625
	(donna	" 330 x 7 = " 2.310
Se appartenente continuativa mente alla 3^ Categoria A):	(uomo	" 325 x 7 = " 2.275
	(donna	" 285 x 7 = " 1.995
Se appartenente continuativa mente alla 3^ Categoria B):	(uomo	" 300 x 7 = " 2.100
	(donna	" 265 x 7 = " 1.855

Analogamente dicasi per un appartenente alla categoria speciale (ex equiparato) avente diritto al massimo dell'anzianità utile agli effetti degli aumenti periodici:

Se classificato continuativa mente nella 1^ Categoria:	(uomo	£. 370 x 7 = £. 2.590
	(donna	" 325 x 7 = " 2.275
Se classificato continuativa mente nella 2^ Categoria:	(uomo	" 320 x 7 = " 2.240
	(donna	" 280 x 7 = " 1.960

Con la maturazione dell'8° scatto, e cioè con effetto dal 1° gennaio 1953, l'aumento periodico per i lavoratori di cui sopra verrà computato come stabilito dall'art. 2°) dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952, e cioè sullo stipendio minimo contrattuale più indennità di contingenza mensile, vigenti per la categoria di appartenenza nella provincia.

-.=-.-.-

Facendo invece il caso di un impiegato assunto il 1° ottobre 1942, sempre a far tempo dal 1° luglio u.s., competono le quote forfettarie di aumento per n. 4 scatti biennali e precisamente:

Se appartenente continuativa mente alla 1° Categoria:	(uomo	£. 450 x 4 = £. 1.800
	(donna	" 450 x 4 = " 1.800
Se appartenente continuativa mente alla 2^ Categoria:	(uomo	" 375 x 4 = " 1.500
	(donna	" 330 x 4 = " 1.320
Se appartenente continuativa mente alla 3^ Categoria A):	(uomo	" 325 x 4 = " 1.300
	(donna	" 285 x 4 = " 1.140
Se appartenente continuativa mente alla 3^ Categoria B):	(uomo	" 300 x 4 = " 1.200
	(donna	" 265 x 4 = " 1.060